



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 32/2023

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 ccii* formulata da [REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED];

rilevato che il ricorrente deduce il proprio stato di sovraindebitamento, derivante essenzialmente dalla pregressa attività di impresa ormai conclusa, di gestione di una ricevitoria, nel periodo tra il gennaio 2009 ed il maggio 2019, da cui è derivata una esposizione debitoria complessiva di oltre 400 mila euro, a fronte di attuali entrate mensili pari a circa 800 euro al mese, derivanti dal percepimento di indennità di disoccupazione, essendo l'istante in cerca di occupazione;

rilevato che il piano proposto prevede la messa a disposizione in favore dei creditori di una somma mensile pari a 200 euro per un turno temporale di 5 o 6 anni (sul punto si vedano le non chiare indicazioni temporali fornite alla pag. 5 del ricorso, ove dapprima si indica una durata di 5 anni, e poi poco dopo quella di 6 anni), tenuto conto delle necessità di sopperire al mantenimento del nucleo familiare (composto da convivente, percipiente proprio reddito, e di figlio minorenni), con fabbisogno stimato pari a circa 1.260 euro;

osservato ancora che il monte debitorio complessivo risulta composto, per ciò che in questa sede rileva:

a) da un debito (pari ad euro 151 mila) garantito da ipoteca, relativo all'acquisto dell'immobile ad uso abitazione, cointestato in pari quota all'istante ed alla convivente (non parte della presente procedura), sul quale pende procedura esecutiva immobiliare, con vendita fissata al prossimo 24 maggio 2023 (e di cui viene pure chiesta la sospensione);

b) da ulteriori esposizioni debitorie di natura privilegiata, di oltre 150 mila, derivanti da pretese creditorie erariali e previdenziali, vantate da Ader, Inail ed Inps, e correlate alla pregressa attività di impresa;

c) nonché da una serie di altri crediti di natura chirografaria, sempre correlati alla pregressa attività di impresa;

ritenuto che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, così come sopra sinteticamente tratteggiata, non si appalesa idonea a superare il primigenio vaglio di ammissibilità che il giudice è

chiamato a formulare ai sensi dell'art. 70 I co. ccii, prima di sottoporla all'esame ed al contraddittorio dei creditori;

considerato che essa involge la più ampia questione circa la ammissibilità di una proposta di ristrutturazione dei debiti c.d. di natura mista (perché derivanti da una attività di impresa ormai cessata, a fronte della attuale qualità di consumatore in capo al soggetto istante);

rilevato che, sul tema, si registrano contrapposti orientamenti nel panorama della giurisprudenza di merito, ove, a fronte di una tesi più estensiva, che lo stesso OCC cita nella relazione (*ex pluribus*, Trib. Spoleto 23 dicembre 2022, Trib. Napoli Nord 12 novembre 2022, Trib. Caltanissetta 1 giugno 2022, Trib. Napoli Nord 26 marzo 2021 e 16 marzo 2021, cui si possono aggiungere, Trib. Grosseto, 22.06.2021, Trib. Napoli Nord 10.07.2020, Trib. Reggio Emilia, 2.02.2023), che afferma la ammissibilità di piani di ristrutturazione del debito da parte di soggetto non più imprenditore, ed attualmente consumatore, si contrappone un orientamento più restrittivo, di recente espresso da Trib. di Bologna, 21.02.2023, che, nel quadro delle disposizioni del CCII, abilita il debitore alla formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, solo ove tutti i debiti abbiano origine consumeristica;

considerato che questo Tribunale ritiene di aderire a tale impostazione ermeneutica, che risulta più rigorosa e coerente con l'impostazione normativa dell'attuale legislazione del ccii;

rilevato infatti che il principale argomento che il diverso orientamento più estensivo espone, e che il professionista OCC pure richiama nella sua attestazione, fa leva sul dato letterale dell'art. 2 lett. e) del ccii, che definisce consumatore colui che “*agisce*” nel presente in tale qualità;

ritenuto tuttavia che va debitamente considerato che la definizione contenuta nell'art. 2 lett. e) del ccii costituisce la riproduzione, nel contesto del Codice della Crisi, della definizione contenuta nel Codice del Consumo, ed ha appunto una valenza meramente definitoria e descrittiva, senza che possa predicarsi che dalla dimensione temporale della definizione (che si esprime al “presente”: “*è consumatore colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale....*”) possa derivare un superamento del contenuto sostanziale della definizione stessa, che appunto richiede che i debiti sia estranei all'attività di impresa. Del resto, il debito, è per sua natura, un fatto pregresso, trattandosi di inadempimento ad una obbligazione pecuniaria, mentre la ristrutturazione del debito è un percorso che il debitore successivamente intraprende con il fine di fuoriuscire dalla situazione di sovraindebitamento (c.d. *fresh start*). Ne consegue che, quando viene intrapresa la strada della ristrutturazione concorsuale del debito da parte del sovra-indebitato, non è mai predicabile la valutazione al “presente” dei debiti, poiché essi, necessariamente e fisiologicamente, afferiscono al passato. Pertanto, non può che ritenersi che la espressione contenuta nell'art. 2 lett. e) ccii abbia una natura meramente definitoria, richiedendo che il debitore, per essere abilitato a percorrere uno degli istituti riservati al consumatore, quale il piano di ristrutturazione ex art. 67 ccii, debba documentare debiti, tutti, di natura consumeristica, essendogli, al contrario, preclusa tale via - tenuto conto della specialità dell'istituto, che prevede un percorso, anche procedurale, notevolmente agevolato – allorché i debiti abbiano natura diversa.

Una indiretta conferma di quanto sopra, si rinviene, nello stesso codice della crisi, nell'art. 66 ccii, relativo alle procedure familiari, che prevede che, quando uno dei debitori che compongono il nucleo familiare, non sia consumatore, al progetto unitario di ristrutturazione, si applicano le disposizioni del concordato minore (art. 74 e ss. ccii).

Irragionevole dunque sarebbe consentire al debitore, che vanta debiti extra-consumeristici, la via della ristrutturazione ex art. 67 ccii, solo perché intrapresa in modo solitario, quando la stessa via sarebbe preclusa, ove l'esposizione debitoria riguardasse un intero nucleo familiare.

Ed a ben vedere, la situazione concreta in esame, pone proprio questo tema, atteso che il ricorrente documenta che parte del debito complessivo è relativo ad un mutuo garantito da ipoteca su immobile in comproprietà con la convivente (non parte del presente procedimento), ed oggetto di esecuzione immobiliare già avviata, e dunque di soggetto anche esso sovra-indebitato: in tale evenienza, proprio l'art. 66 ccii precluderebbe al nucleo familiare, complessivamente inteso, l'accesso alla ristrutturazione del debito ex art. 67 ccii, proprio in ragione del fatto che parte dei debiti maturati dall'odierno ricorrente, non hanno origine consumeristica, imponendo, al contrario, di percorrere il diverso istituto del concordato minore (ovvero, beninteso, della liquidazione controllata, per uno od entrambi i debitori);

ritenuto dunque che la proposta di appalesa *prima facie* inammissibile

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiara la inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata da [REDACTED]

Si comunichi.

Ivrea, 20 aprile 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi